

PREZZI FATTI NELLA PIAZZA DI FORLÌ dal 1 Aprile al 15 Aprile 1904 (Dazio escluso)

Cereali e derivati		Prezzi per quintale				Prezzi per quintale					
		minimo		massimo		minimo		massimo			
Frumento nazionale	L.	23	25	23	50	Pomodori	L.	25	—	30	—
» estero	»	—	—	—	—	Conserva al Kg.	»	—	80	1	20
Farina	»	27	—	28	—	Patate	»	8	—	10	—
Fiore	»	32	50	35	—	Trifola bianca al Kg.	»	—	—	—	—
Crusca	»	13	50	14	50	» nera »	»	—	—	—	—
Pane comune	»	23	—	35	—	Latticini					
Pasta da minestra	»	32	—	50	—	Latte al litro.	»	—	12	—	15
Granturco nazionale	»	15	—	15	25	Burro al Kg.	»	2	20	2	30
» estero	»	14	—	15	—	Formag.nostr.fres.alKg..	»	1	10	1	20
Risone	»	22	—	27	—	» » secco »	»	1	65	2	10
Riso lavorato	»	32	—	49	—	» parmigiano »	»	2	10	2	20
Orzolo	»	18	—	18	50	Mental Nazionale (Staz. part.)	»	1	90	—	—
Orzo da caffè	»	25	—	26	—	» Svizzero »	»	1	95	2	10
Segala	»	—	—	—	—	Carni					
Avena nostrana	»	14	—	15	25	Pollame vivo al Kg.	»	1	50	1	60
» napoletana	»	18	50	19	—	» morto »	»	—	—	—	—
Legumi						Colombi al paio	»	1	40	1	60
Fagioli bianchi	»	18	—	20	—	Ova al mille	»	50	—	51	—
» colorati	»	16	—	18	00	Bovi	»	130	—	140	—
Cece bianco	»	23	—	23	50	Vacche	»	125	—	135	—
» rosso	»	22	—	23	—	Vitelli di latte	»	110	—	—	—
Lenticchie	»	—	—	—	—	Suini da Kg. 150 a 200	»	—	—	—	—
Fave	»	15	—	17	—	» oltre i 200 Kg.	»	—	—	—	—
Miglio	»	—	—	—	—	» peso morto	»	—	—	—	—
Panico	»	—	—	—	—	Pecore	»	—	—	—	—
Melica	»	12	—	13	—	Lardo	»	125	—	130	—
Lupini	»	13	—	13	50	Salumi					
Cicerchia	»	20	—	21	—	Baccalà al Kg.	»	—	—	—	—
Coriandoli	»	—	—	—	—	Arringhe al barile	»	—	—	—	—
Veccia	»	18	—	20	—	Sardelle (al barile da Kg. 60)	»	33	—	34	—
Semi						Tonno (in latte) al Kg.	»	1	95	2	—
Trifoglio	»	90	—	110	—	Coloniali					
Lupinella nostrana	»	75	—	80	—	Zucchero raffinato al Q.	»	120	—	129	—
» estera	»	60	—	70	—	Caffè Moca	»	365	—	425	—
Medica	»	70	—	110	—	» Portorico »	»	280	—	300	—
Sulla	»	90	—	110	—	» Sandomingo »	»	265	—	275	—
Fieno greco	»	20	—	21	—	» Santos »	»	245	—	250	—
Canapa da semenza	»	—	—	—	—	Miele					
Seme di lino	»	25	—	26	—	Miele torchiato »	»	50	—	55	—
Semi di zucca	»	45	—	48	—	» centrifugato »	»	75	—	80	—
Anici nostrani	»	85	—	90	—	Cera vergine »	»	300	—	318	—
Foraggi						Oli, petroli, candele ecc.					
Fieno	»	4	50	7	50	Olio di olivo	L.	116	—	153	—
Paglia di grano	»	2	80	3	—	» di lino	»	120	—	125	—
» di riso	»	2	50	2	70	Petrolio per cassa	»	21	90	22	—
Vini						Candele stear.	»	125	—	145	—
Vino nero nostrano	»	22	—	30	—	Saponi da bucato	»	25	—	70	—
» bianco »	»	10	—	20	—	Combustibili					
» meridionale	»	24	—	28	—	Legna in ciocchi	»	1	80	2	20
Frutta						» in fascine	»	1	80	2	—
Mele fresche	»	25	—	40	—	Carbone di legna	»	8	—	8	50
Agumi (al mille)	»	16	—	16	50	» minerale	»	3	50	3	75
Fichi secchi	»	20	—	55	—	Coke	»	4	—	4	70
Castagne fresche	»	—	—	—	—	Seta e Canapa					
» secche	»	—	—	—	—	Bozzolo tale e quale Kg.	»	9	75	10	—
Farina di castagno	»	—	—	—	—	» depurato »	»	10	—	10	20
Carubba	»	15	—	18	—	Canapa greggia	»	72	—	74	—
Amandorle vestite	»	—	—	—	—	Lino	»	18	—	20	—
Amandorle senza guscio	»	145	—	150	—						
Noci	»	45	—	50	—						

BOLLETTINO della CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI IN FORLÌ

ATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento
Tipografico G. B. Croppi Via Garibaldi N. 35.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 2,50
Semestre id.	» 1,25
Un numero separato	Cent. 10
Arretrato	» 15

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

Principali disposizioni della Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro

Crediamo utile riprodurre alcune disposizioni sull'assicurazione, potendo così ogni industriale più facilmente venire a conoscenza degli obalighi impostigli dalla legge.

I. *Chi deve essere assicurato* — In base alla legge 29 Giugno 1903, devono essere assicurati **Gli operai in qualunque numero, addetti:**

- all'esercizio delle miniere, cave e torbierie;
- alle imprese di costruzioni edilizie;
- alle imprese per produzione di gaz o di forza elettrica;
- alle imprese telefoniche;
- alle industrie che trattano materie esplosive;
- a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale od agricolo. In questo caso devono essere assicurati tutti gli operai occupati se sono più di cinque, mentre se sono cinque o meno di cinque, devono essere assicurati soltanto quelli addetti a prestar servizio presso le macchine o presso i motori di esse;

g) a prestar servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine;

Gli operai in numero superiore a cinque, addetti:

- alla costruzione od esercizio di strade ferrate o di tranvie a trazione meccanica;
- alle imprese di trasporti per vie terrestre, per fiumi, canali e laghi;
- alle imprese di carico e scarico;
- ai lavori di bonificazione idraulico;
- ai lavori per sistemazione di frane e bacini montani;
- alle imprese per taglio, riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti o presso le strade carreggiabili, e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti;
- alla costruzione e restanti di canali ed argini;
- alla costruzione e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;
- agli opifici industriali, che fanno uso di macchine, anche se mosse dall'uomo, qualora l'operaio che le muove non sia quello stesso che ne usa. In questi opifici devono essere assicurati tutti gli operai ivi occupati.

È considerato come operaio agli effetti della legge sugli infortuni chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato fuori della propria abitazione; chiunque soprintende al lavoro di al-

tri, purchè la sua mercede non superi sette lire al giorno e le riscuota a periodi non maggiori di un mese; l'apprendista, con lo senza salario, che partecipa all'esecuzione del lavoro; chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine e dei cannoni ed altri apparecchi.

II. *Chi deve provvedere all'assicurazione.* L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni. Se il lavoro è fatto per conto di enti morali e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

È considerato quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese cui è applicata la legge, quando vi siano impiegati più di 5 operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai che prestano servizio presso macchine, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la Legge 8 Luglio 1883 N. 1473. Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie di Assicurazione autorizzate ad operare nel Regno.

III. *Quando si deve provvedere alla assicurazione.* I capi esercenti d'impresa, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori, ed entro dieci giorni da questo devono denunciare la natura della loro impresa o industria e il numero degli operai al Prefetto della Provincia.

Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno però gli operai

essere assicurati nel più breve tempo possibile e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro.

IV. *A quali pratiche devono provvedere gli industriali o impresari dopo assicurati i loro operai* — Il capo o esercente della impresa, industria o costruzione deve denunciare la stipulazione del contratto di assicurazione e mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione, quali i rispettivi salari e le giornate di lavoro da essi fatte.

I capi esercenti d'impresa, industrie o costruzioni, devono, nel termine di tre giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro, che abbia per conseguenza la morte o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni.

V. *Quali norme devono osservarsi per la modificazione dei contratti in corso* — Entro il periodo dal 29 Dicembre 1903 al 1. Aprile 1904 i capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni, che abbiano in corso, all'inizio del periodo stesso, contratti di assicurazione stipulati ai termini e per gli effetti della legge 17 Marzo 1898 N. 80, con scadenze superiore al 1. Aprile 1904, dovranno modificarli per renderli rispondenti alle disposizioni della legge 24 Giugno 1903 N. 243, qualora l'Istituto assicuratore, presso il quale li hanno stipulati, esiga sul premio attuale un aumento proporzionalmente non superiore alla differenza fra il premio della rispettiva voce delle attuali tariffe della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvate coi RR. Decreti 30 Ottobre 1898 N. 506 e 24 Dicembre 1899 N. 488, e il premio della voce stessa nelle nuove tariffe della Cassa Nazionale medesima, approvate in conformità alla legge 29 Giugno 1903 N. 242.

I capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni, che hanno ai termini e per gli effetti della legge 17 Marzo 1898 N. 80 stipulato contratti che, per la scadenza del termine fissato alla loro durata, per disdetta, o per qualsiasi altro motivo cessano nel periodo del 29 Dicembre 1903 al 1. Aprile 1904, potranno chiedere che i contratti stessi siano provvisoriamente prorogati fino a quest'ultima data, e l'Istituto assicuratore è autorizzato a concedere questa proroga, convenendo con i proponenti l'aumento di premio necessario per provvedere alle maggiori indennità stabilite dalla

legge 29 Giugno 1903 N. 243, e ritenuto l'obbligo di sottostare ai contratti provvisoriamente prorogati o stipulati, dontratti definitivi in piena corrispondenza alla disposizioni delle leggi 17 Marzo 1898 N. 80 e 29 Giugno 1903 N. 243 e che entrino in vigore non più tardi del 1. Aprile 1904.

VI. *Penalità comminate dalla Legge a chi, essendone tenuto, non ne osserva le disposizioni* — Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette od indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'Assicurazione, è punito con multa estensibile sino a L. 4000.

Le dichiarazioni false o inesatte sul numero degli operai da assicurarsi sono punite con multa da L. 30 a L. 1000.

Le omissioni e le irregolarità che si verificassero nella denuncia della stipulazione del contratto di assicurazione e delle variazioni del numero e dei salari degli operai compresi nell'assicurazione, saranno punite coll'ammenda da L. 50 a L. 100.

Coloro che non adempiano all'obbligo dell'assicurazione, oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con un'ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare alla Cassa Depositi e Prestiti.

Coloro che essendo colpevoli di mancato pagamento del premio o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000 ed inoltre, in caso di infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare nella Cassa predetta.

La ommissione della denuncia dell'infortunio sul lavoro è punita con un'ammenda da L. 50 a L. 100.

Avviso di Concorso

È aperto il concorso al posto di Ragioniere della Camera di Commercio ed Arti di Avellino.

Lo stipendio è fissato in Lire 1320 al lordo della tassa di ricchezza mobile e da raggiungere in seguito quello di L. 1500.

Il concorso è per titoli; e vi possono prendere parte tutti coloro che sono muniti di licenza d'Istituto Tecnico—Sezione Ragioneria.

Gli aspiranti dovranno provare di essere cittadini italiani, di avere compiuto 21 anni di età e di non avere oltrepassato il 35.° anno.

Dovranno inoltre presentare con la domanda in carta bollo da Cent. 60 i certificati di moralità, penali e sanità; nonché tutti i documenti atti a dimostrare l'idoneità del candidato all'ufficio a cui aspira.

Il termine per la presentazione delle dimande è stabilito sino a tutto il 10 Maggio 1904.

ESAMI

per conduttori di Caldaie a Vapore

Gli esami per conduttori di Caldaie a Vapore avranno luogo a Forlì presso la Scuola d'Arti e Mestieri il 1.° Giugno prossimo venturo.

Il termine utile per le domande scade il 15 Maggio.

Avv. OLINDO BARGOSSO - Responsabile

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi

PREZZI FATTI NELLA PIAZZA DI FORLÌ dal 15 Aprile al 30 Aprile 1904 (Dazio escluso)

Cereali e derivati		Prezzi per quintale				Prezzi per quintale	
		minimo	massimo			minimo	massimo
Frumento nazionale	L. 23	25	23	50	Pomodori	L. 25	30
» estero	» 27	—	—	—	Conserva al Kg.	» 8	10
Farina	» 32	50	35	—	Patate	» —	—
Fiore	» 13	50	14	50	Trifolia bianca al Kg.	» —	—
Crusca	» 28	—	35	—	» nera	» —	—
Pane comune	» 32	—	50	—	Latticini		
Pasta da minestra	» 15	—	15	25	Latte al litro.	» —	12
Granturco nazionale	» 13	50	15	—	Burro al Kg.	» 2	20
» estero	» 22	—	27	—	Formag. nostr. fres. al Kg.	» 1	10
Risone	» 32	—	49	—	» secco	» 1	65
Riso lavorato	» 17	50	18	—	» parmigiano	» 2	10
Orzolo	» 25	—	26	—	Mental Nazionale (S'az. part.)	» 1	90
Orzo da caffè	» —	—	—	—	» Svizzero	» 1	95
Segala	» 14	—	15	25	Carni		
Avena nostrana	» 18	—	19	—	Pollame vivo al Kg.	» 1	50
» napoletana	» —	—	—	—	» morto	» —	—
Legumi					Colombi al paio	» 1	40
Fagioli bianchi	» 18	—	20	—	Ova al mille	» 50	51
» colorati	» 16	—	18	00	Bovi	» 140	150
Cece bianco	» 23	—	23	—	Vacche	» 130	140
» rosso	» 22	—	23	—	Vitelli di latte	» 110	—
Lenticchie	» —	—	—	—	Suini da Kg. 150 a 200	» —	—
Fave	» 15	—	17	—	» oltre i 200 Kg.	» —	—
Miglio	» —	—	—	—	» peso morto	» —	—
Panico	» —	—	—	—	Pecore	» —	—
Melica	» 12	—	12	50	Lardo	» 125	130
Lupini	» 13	—	13	50	Salumi		
Cicerchia	» 20	—	21	—	Baccalà al Kg.	» —	—
Coriandoli	» —	—	—	—	Arringhe al barile	» —	—
Veccia	» 16	—	20	—	Sardelle (al barile da Kg. 60)	» 33	34
Semi					Tonno (in latte) al Kg.	» 1	95
Trifoglio	» 90	—	110	—	Coloniali		
Lupinella nostrana	» 70	—	80	—	Zucchero raffinato al Q.	» 120	129
» estera	» 60	—	70	—	Caffè Moca	» 365	425
Medica	» 70	—	110	—	» Portorico	» 280	300
Sulla	» 80	—	95	—	» Sandomingo	» 265	275
Fieno greco	» 20	—	21	—	» Santos	» 245	250
Canapa da semenza	» —	—	—	—	Miele		
Seme di lino	» 25	—	26	—	Miele torchiato	» 50	55
Semi di zucca	» 45	—	48	—	» centrifugato	» 75	80
Anici nostrani	» 85	—	90	—	Cera vergine	» 300	318
Foraggi					Oli, petroli, candele ecc.		
Fieno	» 4	—	6	50	Olio di olivo	L. 116	158
Paglia di grano	» 2	80	3	—	» di lino	» 120	125
» di riso	» 2	50	2	70	Petrolio per cassa	» 21	90
Vini					Candele stear.	» 125	145
Vino nero nostrano	» 22	—	30	—	Saponi da bucato	» 25	70
» bianco	» 10	—	20	—	Combustibili		
» meridionale	» 24	—	28	—	Legna in ciocchi	» 1	80
Frutta					» in fascine	» 1	80
Mele fresche	» 25	—	40	—	Carbone di legna	» 8	50
Agrumi (al mille)	» 16	—	16	50	» minerale	» 3	50
Fichi secchi	» 20	—	55	—	Coke	» 4	4
Castagne fresche	» —	—	—	—	Seta e Canapa		
» secche	» —	—	—	—	Bozzolo tale e quale Kg.	» 9	75
Farina di castagno	» —	—	—	—	» depurato	» 10	10
Carubba	» 15	—	18	—	Canapa greggia	» 72	74
Amandorle vestite	» —	—	—	—	Lino	» 18	20
Amandorle senza guscio	» 145	—	150	—			
Noci	» 45	—	50	—			

BOLLETTINO

della

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI IN FORLÌ

ATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento
Tipografico G. B. Croppi Via Garibaldi N. 35.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 2,50
Semestre id.	» 1,25
Un numero separato	Cent. 10
Arretrato	» 15

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

L'Italia nel Commercio internazionale della frutta fresca

Il progressivo elevarsi dei consumi negli ultimi 50 anni ha singolarmente favorito lo sviluppo della frutticoltura ed attivato il commercio internazionale delle frutta.

Sommando il valore delle esportazioni dalle principali nazioni esportatrici, si può infatti valutare questo traffico a circa mezzo miliardo di lire.

A così ingente movimento l'Italia partecipa per circa 90 milioni di lire; per 65 milioni, se si fa astrazione del commercio degli agrumi.

L'Italia è al secondo posto sul mercato mondiale come esportatrice di frutta. Le esportazioni dai principali paesi produttori si valutano per il 1902 come segue, calcolando in milioni di lire: Stati Uniti 75, Italia 65, Spagna 65, Francia 30, Grecia 28, Austria-Ungheria 16, Olanda 14, Belgio 10, Portogallo 5.

L'importanza dell'Italia è dovuta specialmente alla frutta secca, l'esportazione della quale ha assunto proporzioni notevolissime; le frutta fresche - esclusi gli agrumi - contano per assai meno; le frutta preparate per meno ancora, essendone iniziata l'esportazione soltanto da pochi anni. Il commercio italiano, diviso in queste grandi categorie, presenta le seguenti approssimative medie per il quinquennio 1898-1902:

Frutta secca Lire 35 milioni; frutta fresca, compessa l'uva e i pomodori L. 16 milioni; frutta preparata, compresi i legumi e gli ortaggi conservati Lire 9 milioni.

Lo sviluppo dell'esportazione delle frutta fresche (agrumi esclusi) dall'Italia è recente, e l'aumento è dovuto principalmente ai rinnovati trattati del 1892 colle potenze centrali, e alla organizzazione commerciale dell'ultimo quinquennio. Da 52 mila quintali che si esportavano nel 1881, ai 94 nel 1891, si è arrivati a 752 mila quintali.

Le statistiche doganali distinguono soltanto l'uva fresca dalla frutta fresca in genere; diligenti studi però permettono di stabilire che la frutta fresca esportata è costituita per due terzi da fragole, ciliege, susine, pesche, albicocche e meloni, e per un terzo da mele e pere. Viceversa l'esportazione di frutta fresca americana nei mercati inglesi e tedeschi è data principalmente dalle mele, non potendo competere con l'Italia per le altre qualità. Più seria concorrenza presenta la Spagna nei mercati inglese e francese, rimanendo di fronte a noi soccombente nelle altre nazioni. In Francia la esportazione supera di assai l'importazione specialmente per le mele, pere, ciliege, prugne e fragole che manda più di tutto in Inghilterra.

La Grecia ha un limitatissimo commercio di frutta fresca: le sue esportazioni riguardano più specialmente l'uva passa e i fichi secchi.

Si distribuisce gratis a tutte le Camere di Commercio Italiane nel regno e all'estero, ai Consolati, Ministeri ecc.